

R.G. n. 1254/2017

3



Il Giudice

letto il ricorso depositato il 17.4.2017,
visti gli atti,
visto l'art. 702-bis comma 3 c.p.c.

FISSA

l'udienza del 14 giugno 2017 alle ore 13,30 per la comparizione delle parti innanzi a sé, assegnando al convenuto termine non oltre dieci giorni prima dell'indicata udienza per la sua costituzione.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto almeno quaranta giorni prima dell'udienza.

Rilevato che pare sussistere il *fumus boni iuris* in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell'applicazione, da parte dell'amministrazione, di una disposizione di legge non ancora in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato (art. 6 co. 13 d.l. 13/2017) tenuto conto della disposizione di diritto transitorio di cui all'art. 21 del d.l. 13/2017, e considerata altresì l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che afferma l'estensione dell'effetto sospensivo derivante dalla proposizione del ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale anche alla fase di appello:

SOSPENDE

L'efficacia del provvedimento del 16.3.2017 della Questura di Novara che ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo presentata da **[REDACTED]**

Si comunichi al ricorrente.

Novara, 28/04/2017

IL GIUDICE
Dott. Nicola Tritta